



Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette

Regione Piemonte
Piazza Piemonte, 1
10127 TORINO

PEC: commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Direzione Regionale del
Piemonte

OGGETTO: *Consulenza giuridica - n. 956-25/2024 – Imposta di bollo sull'attestazione annuale rilasciata dalle amministrazioni locali per la regolarità delle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica - Richiesta parere*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Regione istante (di seguito “Istante”) riferisce che «*La legge regionale 3/2023 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022.” ha introdotto nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità delle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica*».

In particolare, è stato disciplinato un nuovo sistema di verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, basato sui documenti della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, dei quali l'operatore che esercita l'attività di commercio

deve essere in possesso, ai fini del soddisfacimento del requisito della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto per l'esercizio dell'attività.

L'Istante riferisce che «La carta di esercizio è un documento compilato sotto forma di autocertificazione e sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa (iscrizione presso la C.C.I.A.A., presso l'INPS e l'INAIL qualora dovuta) e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica.

L'attestazione annuale invece è un documento che viene richiesto dall'operatore e rilasciato dal Comune (o da eventuali delegati del Comune) annualmente. Per l'ottenimento di tale attestazione l'operatore dichiara, annualmente, oltre ai suoi dati e a quelli dell'impresa, di aver assolto ai seguenti adempimenti:

- iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;*
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi*
- previdenziali e assistenziali;*
- trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali».*

Poiché l'Istante intende predisporre un sistema informatico per la gestione degli adempimenti connessi alla verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica, riferisce che tale sistema verrà messo a disposizione delle imprese e delle amministrazioni locali in modo tale che gli utenti, per la parte di propria competenza, possano inserire informazioni che metteranno in atto le azioni necessarie per la gestione degli adempimenti di verifica.

A tale riguardo chiede «con particolare riferimento all'adempimento annuale di controllo sull'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e viste le possibili ripercussioni sulla normativa fiscale [...] di sapere se l'attestazione annuale che i Comuni produrranno debba essere richiesta e rilasciata in bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In merito al quesito posto, l'Istante osserva che «l'attestazione annuale rilasciata dalle amministrazioni locali, o da eventuali loro delegati, non deve essere soggetta a imposta di bollo, non potendosi configurare la medesima al pari di un provvedimento amministrativo in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli operatori che esercitano l'attività di commercio su area pubblica.

Gli operatori infatti esercitano l'attività già in forza di specifici titoli abilitativi e a seguito della loro iscrizione ai diversi enti competenti, step imprescindibili per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

L'attestazione annuale si configura pertanto come una verifica volta alla conferma del mantenimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività su area pubblica.».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».

Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici

e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Con la risoluzione 18 marzo 2008, n. 100/E del è stato chiarito che per *«istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».*

In assenza di disposizioni esentative, dunque, le istanze dirette ai soggetti individuati nel citato articolo 3 della Tariffa scontano l'imposta di bollo.

Allo stesso modo, sono soggetti all'imposta in argomento i provvedimenti rilasciati dagli stessi soggetti, in virtù dell'articolo 4 della Tariffa sopra richiamata che assoggetta all'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, gli *«Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, [...], nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».*

Con riferimento alle verifiche della regolarità delle imprese che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, la Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3, all'articolo 81 del Capo XII, recante *«Disposizioni in materia di commercio»*, ha modificato l'articolo 11 della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.

Con quest'ultima disposizione è stata conferita alla Giunta regionale la facoltà di stabilire i criteri e le disposizioni per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore, con particolare riferimento, tra l'altro, *«alla verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale degli operatori».*

Con l'inserimento dell'articolo 11.1, sempre ad opera della legge n.3 del 2023, è stato previsto che, *«agli effetti del requisito della regolarità*

amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale, previsto, per l'esercizio dell'attività, [...], l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità».

Il predetto articolo stabilisce, inoltre, che:

- *«La carta di esercizio è un documento sottoscritto dall'operatore, contenente i suoi dati identificativi, oltre a quelli dell'impresa e i dati relativi ai titoli abilitativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo i criteri e le disposizioni previsti dalla Giunta regionale».* (cfr. comma 2);
- *«La carta di esercizio risponde alla finalità di agevolare le operazioni di controllo dell'attività e non sostituisce i titoli abilitativi ivi indicati, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza»* (cfr. comma 4);
- *«i comuni, secondo quanto previsto dal comma 8, verificano annualmente l'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, e rilasciano, a tale fine, attestazione annuale di regolarità, sulla base dei criteri e delle disposizioni previsti dalla Giunta regionale»* (cfr. comma 6);
- *«L'attestazione di regolarità è conservata dall'operatore insieme alla carta di esercizio nel corso dello svolgimento dell'attività e deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza»* (cfr. comma 7);
- *«Si considerano regolari, ai fini del rilascio dell'attestazione, le imprese che abbiano assolto ai seguenti adempimenti:*
 - a) iscrizione, quale impresa attiva, al registro delle imprese presso la CCIAA, in relazione agli obblighi amministrativi;*
 - b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, qualora dovuta, in relazione agli obblighi previdenziali e assistenziali;*

- c) *trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno utile, in relazione agli obblighi fiscali» (cfr. comma 8).*

Nel caso in esame, come specificato dall'*Istante*, l'attestazione oggetto del quesito «è un documento che viene richiesto dall'operatore e rilasciato dal Comune (o da eventuali delegati del Comune) annualmente».

Ciò posto, atteso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, si evidenzia che la stessa attestazione riveste la natura di provvedimento rilasciato a seguito della verifica annuale, da parte dei Comuni, dell'assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali e necessario per confermare il mantenimento della presenza dei «*requisiti per l'esercizio dell'attività su area pubblica*», e, pertanto, deve considerarsi ricompresa nell'ambito impositivo dell'articolo 4 della Tariffa annessa al d.P.R. n 642 del 1972 e scontare, quindi, il tributo di bollo nei modi e nella misura ivi previsti.

Allo stesso modo, anche la richiesta inoltrata dagli operatori, al fine del rilascio del provvedimento concernente l'attestazione annuale che i Comuni o gli eventuali delegati produrranno, sconta l'imposta di bollo ai sensi del sopra richiamato articolo 3 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16 per ogni foglio, in quanto diretta «*agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo*».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

Il DIRETTORE CENTRALE *ad interim*


Firmato digitalmente